

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1921}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizioni e disciplina del prodotto editoriale, e all’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per l’abrogazione del reato di stampa clandestina

Presentata il 19 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! – La legge 7 marzo 2001, n. 62, inserisce, al primo articolo, comma 1, fra i « prodotti editoriali », anche ogni prodotto « realizzato (...) su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico (...) ».

Da ciò si può dedurre che ogni sito internet debba ritenersi « prodotto editoriale », essendo ovvio che la pubblicazione in rete di un qualsiasi contenuto ha lo scopo di diffonderlo presso il pubblico.

Pertanto, secondo il vigente testo di legge, i gestori di siti, pagine web e blog sarebbero tenuti ad ottemperare agli obblighi contenuti nell’articolo 2

della legge 8 febbraio 1948, n. 47: è il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, infatti, a stabilire che « Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Quando tale legge 8 febbraio 1948, n. 47, entrò in vigore, essa non prevedeva in alcun modo la nascita e la diffusione della rete internet. Per queste ragioni, è palesemente inopportuno che i siti web siano resi destinatari degli obblighi ivi contenuti che, peraltro, non riescono a trovare alcuna applicabilità logica rispetto ad una pagina elettronica.

Infatti, il già citato articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, afferma che: « Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno di pubblicazione, nonché

il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data di pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari ».

Queste norme, come si diceva, risultano difficilmente applicabili alla fattispecie di un sito internet, anzitutto poiché il testo parla a più riprese di « stampati » e « stampatori ». Inoltre, la tecnologia consente di poter risalire facilmente al creatore di una pagina web, così come al momento ed al luogo della sua creazione, senza che questi dati siano palesemente iscritti al suo interno.

Per tutte le ragioni sopraesposte, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, limita gli obblighi di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ai prodotti editoriali « realizzati su supporto cartaceo ».

La legge 7 marzo 2001, n. 62, che il presente testo si propone di modificare, contiene un'altra circostanza che quantomeno si presta ad essere legittimamente criticata.

È ancora il comma 3 dell'articolo 1 di tale legge, infatti, a stabilire che « Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto (...) agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 ».

Tale articolo di legge recita come segue: « Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (...) ».

Questo implica, in pratica, che ogni sito internet andrebbe registrato presso il Tribunale. È stato detto, infatti, che

ogni contenuto web è da ritenersi, secondo la vigente normativa, « prodotto editoriale », avendo quale scopo la diffusione di informazioni presso il pubblico. È altresì evidente che, se non la totalità, almeno la stragrande maggioranza dei siti web e dei blog presenti in rete sono contraddistinti da una testata (in gergo tecnico, un « header ») che può essere considerata a tutti gli effetti « elemento identificativo », e vengono aggiornati con regolarità.

Pertanto, la periodicità di pubblicazione e la presenza di una testata che sia « elemento identificativo » della pagina appaiono, almeno per i siti web, criteri totalmente inadeguati a rendere necessaria la registrazione presso il Tribunale.

Stante l'attuale normativa, infatti, si corrono due rischi: anzitutto, che i gestori di siti web che, per logica, non sarebbero tenuti a registrare le proprie pagine, siano costretti a farlo. In secondo luogo, i titolari di quei siti che realmente andrebbero registrati possono trovare facili espedienti per evitare gli obblighi derivanti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47. Ad esempio, aggiornando le proprie pagine senza regolarità temporale o dando al sito una formattazione tale da non avere oggettivamente alcun « elemento identificativo del prodotto ».

Gli obblighi contemplati dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, però, pur apparendo del tutto inadeguati a quelle pagine internet che stanno emergendo sempre più numerose e che non hanno pretese tali da essere ricondotte allo status di giornale o rivista, sono opportuni per i cosiddetti « giornali on-line », ovvero per quei siti internet simili, se non identici, alla stampa tradizionale, che hanno una redazione regolarmente stipendiata ed all'interno dei quali sono venduti spazi pubblicitari che fruttano all'editore migliaia di euro di reddito.

Pertanto, si rivela necessaria l'individuazione di nuovi criteri che stabiliscano se un sito internet debba essere registrato presso il Tribunale.

Per queste ragioni, il presente testo, all'articolo 1, comma 2, propone che i criteri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, siano validi per i soli prodotti editoriali « realizzati su supporto cartaceo ».

Per i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, invece, propone, all'articolo 2, comma 1, l'introduzione, dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di un nuovo comma 4, che prevede criteri diversi.

Tale comma 4 escluderebbe dagli obblighi di registrazione tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale.

Allo stesso comma, sono previste tre eccezioni, per le quali invece sussistono gli obblighi di registrazione: la prima, contraddistinta dalla lettera a), si riferisce alle edizioni telematiche dei prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo per i quali è obbligatoria la registrazione. Questa categoria di prodotti editoriali è tenuta alla registrazione, ma all'articolo 2, comma 2, della proposta di legge si propone l'introduzione, all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di un nuovo comma 5, nel quale sia stabilito che la registrazione dei prodotti editoriali cartacei è valida anche per l'edizione telematica degli stessi, purché all'interno delle pagine web ne siano indicati gli estremi. La seconda eccezione, indicata con la lettera b), prescrive l'obbligo di registrazione per quei prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet per cui l'editore richieda le provvidenze dello Stato.

La terza ed ultima eccezione riguarda i notiziari on-line: per rientrare in questa categoria il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet deve avere quale scopo « unico o prevalente » la pubblicazione e diffusione di notizie. Pertanto sono esclusi dagli obblighi di registrazione tutti quei siti, come per esempio i blog, i forum, le comunità virtuali, eccetera, che magari al proprio

interno riportano notizie, ma che non hanno in tale pubblicazione di notizie il proprio scopo « unico o prevalente ».

Non è, però, sufficiente essere un notiziario on-line per risultare soggetto agli obblighi di registrazione: il prodotto editoriale deve anche essere gestito, oltre che dall'editore o proprietario, da due o più persone regolarmente retribuite, ed il suo editore deve trarre dalla vendita di spazi pubblicitari un reddito lordo non inferiore a 50.000 euro annui.

Pertanto, se tali condizioni non sussistono, o se ne sussiste solamente una, il prodotto editoriale non è tenuto a registrarsi.

L'articolo 3 della proposta di legge contiene l'abrogazione del reato di stampa clandestina. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, pertanto, è interamente modificato, e non parla più di stampa clandestina ma di « Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore », per il cui esercizio non è prevista alcuna conseguenza penale ma solamente la sanzione amministrativa fino ad euro 500.

La presente proposta di legge è stata redatta con il contributo e la collaborazione del popolo della rete internet, dei blogger italiani e dei tecnici delle riviste specializzate.

Vuole far sì che coloro i quali sfruttano la rete internet per esprimere le proprie idee, attraverso, per esempio, i blog, possano utilizzare liberamente le moderne tecnologie, sempre nel rispetto delle leggi, senza però essere soffocati da inutili, e talvolta inopportuni, vincoli burocratici.

È, infatti, la nostra Carta Costituzionale a stabilire, all'articolo 21, che « tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». La rete internet sta divenendo il mezzo più sfruttato per esprimere e diffondere il proprio pensiero, ed è per questo che va sostenuta e resa sempre più fruibile a tutti i Cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, primo periodo, dopo le parole « Al prodotto editoriale » sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, secondo periodo, dopo le parole « Il prodotto editoriale » sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 4: « 4. Sono esclusi dagli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale, ad eccezione di quelli per cui sussista almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l'edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l'editore o il direttore responsabile;
- b) l'editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste dall'articolo 3;
- c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale, oltre che dall'editore o proprietario, da

una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; il prodotto editoriale contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l'editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 50.000 annui ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 5: « 5. Nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), la validità della registrazione del prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo è estesa al prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet purché quest'ultimo ne indichi gli estremi al proprio interno ».

ART. 3.

1. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è interamente sostituito dal seguente: « art. 16 (Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore) - 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all'art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblichi un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell'editore o quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero ».